Informatica e diritto A.A. 2023/2024



La protezione dei «beni informatici»: diritto d'autore e brevetti

Prof. Andrea Amidei

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

La tutela delle opere dell'ingegno: diritto d'autore e brevetto

Diverse forme di tutela dell'atto creativo o inventivo a seconda dell'oggetto:

- Diritto d'autore (proprietà intellettuale) → opere dell'ingegno «creative»
- <u>Tutela brevettuale</u> (proprietà industriale) → **invenzioni**

Obiettivo: favorire ed incentivare la creazione e l'invenzione, il progresso dell'arte, della scienza e della tecnica, riconoscendo all'inventore o al creatore diritti particolari ed esclusivi sulla sua «creazione» ed impedendo ad altri di ingiustamente «approfittare» delle sue creazioni

Il diritto d'autore: cenni

Il diritto d'autore tutela le creazioni intellettuali definite come «opere dell'ingegno»: ogni risultato <u>creativo</u> raggiunto mediante l'impiego delle facoltà della mente umana

- → opere letterarie, cinematografiche, musicali, teatrali, artistiche, di design industriale, ma anche <u>software</u> («programmi per elaboratore») e <u>banche dati</u>
- No idee astratte, occorre «concretizzazione»
- Creatività, originalità e novità
- Opere derivate
- Basta l'atto creativo per avere il diritto d'autore sull'opera



Il diritto d'autore: cenni

Ogni utilizzo dell'opera può avvenire solo con il consenso dell'autore, che ha sull'opera:

- Diritto morale: diritto ad essere riconosciuto come autore dell'opera
 - > perpetuo e non cedibile
- Diritti patrimoniali: diritti di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera (pubblicazione, riproduzione, copia, trasformazione, vendita, concessione in licenza, ecc.).
 - → durano 70 anni dalla morte dell'autore e possono essere ceduti
- → opera collettiva ≠ opera in comunione



I brevetti: cenni

Invenzioni <u>a carattere tecnico</u> idonee ad avere una <u>applicazione industriale</u>

→ Per tutelare le invenzioni occorre un **brevetto**, che dà il diritto di produrre e commercializzare l'invenzione in esclusiva

Procedura:

- 1. deposito domanda (documentazione, nome inventore e rivendicazioni)
- 2. fase di segretezza
- esame preliminare + ricerca anteriorità + opinione scritta Ufficio Europeo Brevetti
- 4. rilascio del brevetto o rigetto della domanda

I brevetti: cenni

- Brevetto europeo e Brevetto internazionale
- → Metodo del «one stop shop»
- Durata: 20 anni dal deposito della domanda, dopodiché l'invenzione entra «in pubblico dominio»
- Decadenza per non uso per 3 anni dalla concessione del brevetto o 4 anni dal deposito della domanda
- Diritti morali (non possono essere ceduti) e diritti patrimoniali (possono essere ceduti)
- Invenzione ≠ modello d'utilità



Diritto d'autore vs. brevetto: riepilogo

- Opera dell'ingegno (<u>creativa</u>) ≠ invenzione (<u>tecnica</u>)
- Diritti morali ≠ diritti patrimoniali
- Durata diritti patrimoniali: vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte ≠ 20 anni da deposito domanda di brevetto
- «Autore» ed «inventore» possono essere solo persone fisiche (mentre i diritti patrimoniali connessi all'opera o all'invenzione possono essere di titolarità anche di persone giuridiche)

Regola generale: i software («programmi per elaboratore»), se originali, sono coperti da diritto d'autore, ad eccezione di alcuni casi nei quali taluni software possono essere brevettati

La protezione mediante diritto d'autore riguarda:

- codice sorgente
- codice oggetto
- <u>materiali preparatori</u>

Il software deve essere **originale** (non mero frutto di copiatura)

- Non occorre registrazione per «fare nascere» il diritto d'autore sul software (≠ brevetto) → possibile, però, registrazione presso SIAE (<u>Pubblico Registro Software</u>)
- Titolarità diritto d'autore su <u>software creato da</u> dipendente → morale ≠ patrimoniale
- Software e opere <u>collettive ≠ in comunione</u>
- <u>Software open source</u>: separazione tra diritti
 «originari» (del titolare o dei titolari dell'opera «di
 partenza») e diritti sul software modificato, che può
 rilevare quale opera derivata
- → Molto dipende dalla tipologia di licenza che viene utilizzata per l'open source

Esistono casi nei quali il software può essere anche **brevettato** (secondo le procedure e le regole già esaminate).

Questo è possibile se:

- il software risolve <u>in modo innovativo</u> un problema tecnico, e ha quindi una sua <u>applicazione</u> <u>industriale</u>;
- se l'effetto tecnico del software va <u>oltre la sola</u> <u>normale interazione tra software e hardware</u>. Deve, quindi, esistere un **effetto tecnico ulteriore**, che può essere interno o esterno al PC.

Tutela del software con diritto d'autore vs. brevetto:

- Diritto d'autore: protegge come il software è scritto
 → un software B che raggiunga lo stesso risultato di un software A ma scritto con un codice diverso non viola il diritto d'autore del creatore del software A
- Brevetto: protegge la funzionalità del software, cioè sia come funziona, sia il risultato al quale porta

 quindi impedisce la progettazione di un codice diverso che dia lo stesso risultato
- → In conclusione: la tutela brevettuale è più forte e più completa, ma più complessa (e più costosa) da ottenere.

Gestione del software e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

- → Contratto di sviluppo software
- → Licenze: non viene ceduta la proprietà del software, ma se ne concede l'utilizzo per un determinato periodo di tempo e nei limiti previsti dalla licenza
 - Licenze di tipo proprietario
 - Licenze di software libero con permesso d'autore (copyleft)
 - Licenze permissive
- → Cloud computing





Prof. Andrea Amidei Informatica e Diritto

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

andrea.amidei3@unibo.it

www.unibo.it